

IN MISSIONE CON NOI

via Santo Stefano 17 - 40125 Bologna BO

Codice Fiscale 91240850379

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 14 GIUGNO 2019**

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 20:30, presso la sede sociale, in via Santo Stefano 17 a Bologna, si è riunita L'Assemblea Straordinaria dei Soci di IN MISSIONE CON NOI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'Art. 8 del vigente Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Massimo De Matteis, il quale chiama Massimiliano Palermo alle funzioni di Segretario.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti, in proprio o per delega, 14 (quattordici) Soci su 15 (quindici) Soci iscritti.

Ai sensi del vigente Statuto, quindi, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea Straordinaria dei Soci la necessità per IN MISSIONE CON NOI di dotarsi di un nuovo Statuto Sociale che sia pienamente rispondente e conforme alla nuova normativa del Terzo Settore e, di conseguenza, l'obbligo per l'Associazione di seguire la disciplina di adeguamento statutario delle Organizzazioni Di Volontariato iscritte nei relativi Registri, ai sensi del comma 2, art. 101 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarito con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro.

Si procede, quindi, con la lettura della proposta di nuovo Statuto dell'Associazione, composto da 21 (ventuno) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, si evidenziano le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente e l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione dell'esame dei 21 (ventuno) articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo lunga ed esaustiva discussione, l'Assemblea approva con voto unanime il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene, quindi, incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

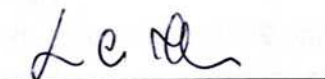
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registato al N. _____
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
10
Registato al N. _____
4705 3



27/6/19

IN MISSIONE CON NOI ODV STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche, una associazione denominata "IN MISSIONE CON NOI ODV" (Organizzazione Di Volontariato), che potrà essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, anche con la denominazione "IMCN ODV" (di seguito anche detta "Organizzazione"), con sede legale nel Comune di Bologna e con durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Organizzazione si ispira ai principi della fratellanza umana e si prefigge l'obiettivo di sostenere e collaborare ad iniziative volte alla difesa dei diritti umani delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Essa non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità solidaristiche e di utilità sociale, assumendo iniziative esclusivamente o prevalentemente in favore di terzi.

L'Organizzazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, così come modificato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.lgs. 105/2018, esercita in via principale le attività di interesse generale di cui alle lettere n) e u) del citato articolo:

- *"n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni";*
- *"u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo".*

Esemplificazioni pratiche del suddetto articolo sono:

- promuovere la conoscenza delle proprie finalità per raccogliere contributi destinati a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale nei Paesi in via di sviluppo;
- sostenere progetti di solidarietà rivolti agli emarginati nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nel campo medico – sanitario;
- promuovere la costruzione di una cultura di pace basata sulla non violenza e sulla conoscenza, diffusione, difesa ed esercizio dei diritti umani;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi e sui bisogni delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all'Africa, attraverso mezzi di informazione, conferenze, dibattiti, seminari, convegni ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- entrare in contatto con la realtà di questi Paesi per sostenere e collaborare a progetti rivolti a migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni, fornendo assistenza materiale nei confronti di quanti vivono in condizioni di emarginazione e disagio sociale;
- offrire alle persone una adeguata preparazione per portare nei Paesi in via di sviluppo la propria professionalità, mantenendo sempre centrale la promozione di una cultura di pace;

2
3
4

Memorandum

- collaborare con altre associazioni e organizzazioni (nazionali e internazionali) che operano con le stesse finalità.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa o di altra natura.

Non esistono limitazioni di alcun genere in merito alle condizioni economiche degli associati.

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche, purché maggiorenni, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Categorie di Soci:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Organizzazione;
- Soci Ordinari: coloro che a tale titolo sono ammessi all'Organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo. Essi partecipano attivamente alla vita dell'Organizzazione e ne promuovono le iniziative;
- Soci Onorari: su delibera dell'Assemblea dei Soci, sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Organizzazione.

Ad ogni categoria di Soci corrisponde una quota associativa proposta annualmente all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, che può anche definire eventuali termini e condizioni.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Non è prevista la possibilità di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4 Ammissione e numero dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta

elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di adesione allo spirito di solidarietà dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 Diritti e obblighi dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Organizzazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Organizzazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Il Socio può sempre recedere dall'Organizzazione.

Chi intende recedere dall'Organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente

2
0
2

identificati

all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Organizzazione, può essere escluso dalla stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Organizzazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che, in qualunque modo, abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, ove sussistano le condizioni previste dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione degli eventuali componenti del Collegio dei Revisori che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile (co. 2, art. 34 CTS) - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in altro luogo rispetto alla sede dell'Organizzazione, anche fuori dal Comune dove essa ha sede, purché in Italia.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze a

2
0
2

identificarsi

all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Organizzazione, può essere escluso dalla stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Organizzazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che, in qualunque modo, abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, ove sussistano le condizioni previste dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione degli eventuali componenti del Collegio dei Revisori che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile (co. 2, art. 34 CTS) - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in altro luogo rispetto alla sede dell'Organizzazione, anche fuori dal Comune dove essa ha sede, purché in Italia.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze a

cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci, l'intero Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, se nominato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) e il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'importo delle quote associative, le modalità di versamento e gli eventuali termini su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;

- predisporre il Bilancio di esercizio (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- esaminare le domande di ammissione dei nuovi Soci e deliberarne l'accoglimento o il rigetto;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Organizzazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci nominerà il sostituto, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Questi resterà in carica per il restante tempo del mandato triennale del Consiglio Direttivo e decadrà insieme agli altri componenti, alla naturale scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso la decadenza di uno o più Consiglieri porti la composizione del Consiglio Direttivo a meno di tre membri o nel caso in cui decada oltre la metà dei suoi membri, l'Assemblea deve provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

In ogni caso, si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, è presieduto dal membro con maggior anzianità di servizio nell'Organizzazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, i componenti del Consiglio Direttivo dovranno chiederne l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 117/2017, il nome, il cognome, il luogo e la

data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Organizzazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile (art. 27 CTS).

Art. 10 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della propria nomina, deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'attribuzione della rappresentanza dell'Organizzazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e dura in carica tre anni.

I componenti del Collegio dei Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra coloro - anche non associati - che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Risorse economiche

L'Organizzazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo successivo, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio annuale (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora l'Organizzazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di € 100.000 (centomila euro) annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Collegio dei Revisori – se nominati – ed agli eventuali dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano 1 (un) milione di euro annui, l'Organizzazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

Art. 17 Libri

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Organizzazione si avvallesse di volontari ulteriori rispetto ai propri Soci nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi del comma 1, art. 17 CTS;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se nominato, a cura dello stesso organo.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali.

Per esercitare tale diritto, essi dovranno presentare al Presidente una domanda scritta, indicando le motivazioni della richiesta.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente organizzerà la verifica richiesta, convocando per l'occasione anche membri del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori, qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 18 Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Art. 19 Lavoratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o di altra natura è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E' 20 originato dall'atto
Registrato al N. 4705 serie 3



27/6/19